

INDICE

TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL PROCESSO DI PRIMO GRADO	p. 4
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO CONCERNENTE IL PROCESSO DI PRIMO GRADO	p. 14
TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL PROCESSO DI APPELLO	p. 24
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO CONCERNENTE IL PROCESSO DI APPELLO	p. 29
TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE	p. 32
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO CONCERNENTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE	p. 40
ARTICOLATO RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA	p. 44
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA	p. 51

**TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL TRIBUNALE DELLE
IMPRESEp. 53**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO RELATIVO AL
TRIBUNALE DELLE IMPRESEp. 60**

TESTO DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARBITRATOp. 66

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI
ARBITRATOp. 70**

TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Norme del codice di procedura civile che si propone di modificare o sostituire:

- art.101;
- art.115;
- art.155;
- art.163;
- art.163-bis;
- art.166;
- art.167;
- art.180;
- art.183;
- art.185-bis;
- art.282;
- art.416.

Si propone poi una norma transitoria che non entra nel codice di procedura civile.

Di seguito il testo delle norme riformulate:

- le parti in **grassetto** nelle disposizioni scritte con carattere normale sono le integrazioni o modifiche apportate alle norme che si propone di modificare;
- le parti in ~~barrate~~ sono quelle cancellate o sostituite per effetto delle modifiche;
- le disposizioni scritte completamente in **grassetto** sono quelle che si propone di sostituire integralmente.

“101. Principio del contraddittorio

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Se ritiene di rilevare d'ufficio una questione che è decisiva ai fini del giudizio, il giudice la sottopone al contraddittorio tra le

parti a pena di nullità del processo.

Entro venti giorni, le parti possono depositare una memoria con la quale, in conseguenza della questione che il giudice ritiene di rilevare d'ufficio, possono modificare le domande e le eccezioni già proposte, anche allegando fatti nuovi, possono chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova e possono depositare nuovi documenti.

Entro i successivi dieci giorni, le parti possono depositare una memoria con la quale, in conseguenza della prima memoria avversaria, possono precisare le domande e le eccezioni già proposte, chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova e depositare nuovi documenti.”

“115. Disponibilità delle prove

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita **nel termine di decadenza previsto dalla legge.**

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”

“155. Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o a ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. Se è mancante il giorno di scadenza che corrisponda a quello di decorrenza, tali termini scadono nell'ultimo giorno del mese corrispondente, fermo restando quanto è disposto nei commi quarto, quinto e sesto.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è un sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente che non sia festivo ovvero, se il termine decorre a ritroso, al primo giorno antecedente che non sia festivo.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente che non sia festivo, né un sabato ovvero, se il termine decorre a ritroso, al primo giorno antecedente che non sia festivo, né un sabato.

Quando un termine dev'essere computato dalla scadenza di un termine precedente, la quale sia stata prorogata ai sensi dei commi quarto e quinto, esso decorre dalla scadenza prorogata di quest'ultimo.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.”

“163. Contenuto della citazione

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di ~~venti giorni~~ **quattro mesi** prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ~~ovvero di dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini,~~ e a

comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-*bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.”

“163-bis. Termine per comparire

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di ~~novanta giorni~~ **sei mesi** se il luogo della notificazione si trova in Italia e di ~~centocinquanta giorni~~ **otto mesi** se si trova all'estero.

~~Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.~~

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal ~~primo comma~~ **comma precedente**, il convenuto, costituendosi ~~prima della scadenza del termine minimo~~ **nel termine di cui all'articolo 166**, può chiedere al presidente del tribunale che, ~~sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore,~~ **l'udienza per la comparizione e la trattazione sia anticipata, purché sia osservato il termine di cui al periodo seguente.** Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, ~~almeno cinque giorni liberi~~ **tre mesi** prima dell'udienza fissata dal presidente.”

“166. Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, ~~almeno venti giorni~~ **quattro mesi** prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ~~o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'art.163-*bis*~~ ovvero almeno ~~venti giorni~~ **quattro mesi** prima dell'udienza fissata a norma del quinto

comma dell'articolo 168-*bis*, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.”

“167. *Comparsa di risposta*

Nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare le proprie generalità e il codice fiscale, proporre tutte le sue difese, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, nonché proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.”

“180. *Forma di trattazione*

La trattazione della causa è orale e di essa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza, salvo quanto previsto nel presente articolo.

Con una memoria di replica da depositare almeno settantacinque giorni prima dell'udienza, l'attore, a pena di decadenza, può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nonché le eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni sollevate dal convenuto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Con la stessa memoria l'attore, sempre a pena di decadenza, deve altresì prendere posizione, in maniera

precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dal convenuto a sostegno della sua comparsa di risposta e può chiedere, sempre a pena di decadenza, di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Fino a quarantacinque giorni prima dell'udienza il convenuto può depositare una memoria di controreplica con la quale, a pena di decadenza, può proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove di controparte, indicando specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Con la stessa memoria il convenuto, sempre a pena di decadenza, deve altresì prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a sostegno della sua replica.

Entro trenta giorni prima dell'udienza l'attore può depositare una memoria per indicare, a pena di decadenza, le prove contrarie in relazione alle eccezioni sollevate dal convenuto nella memoria di controreplica.

Il convenuto può replicare in udienza ai sensi del quarto comma dell'articolo 183.”

“183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Il giudice istruttore, scaduti i termini di cui all'articolo 180, con decreto da emettere nei quindici giorni successivi, può differire la data dell'udienza di comparizione, anche se determinata ai sensi del quarto comma dell'articolo 168 *bis*, sino ad un massimo di sei mesi, ove ciò sia reso necessario dalle esigenze organizzative dell'ufficio. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data dell'udienza.

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio, e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 102, dal secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 164, dal secondo e terzo comma dell'articolo 167, dall'art. 182 e dal primo comma dell'articolo 291.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al secondo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Si applicano gli articoli 163 *bis*, 166, 167 e 180.

Il giudice invita le parti a svolgere oralmente le loro considerazioni sul contenuto delle memorie previste dall'articolo 180 e sull'ammissibilità delle prove con esse richieste, chiedendo in particolare al convenuto di replicare alla richiesta di prove contrarie da parte dell'attore.

Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi dei commi che precedono, il giudice sottopone al contraddittorio delle parti le questioni rilevabili d'ufficio che ritiene di porre a fondamento della decisione, ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 101 e fissa entro i successivi trenta giorni l'udienza, nella quale provvede a norma del comma seguente ovvero dell'articolo 189.

Ove non debba procedere ai sensi del comma precedente, il giudice emette l'ordinanza di cui all'articolo 185-*bis*, concedendo il termine di trenta giorni per depositare la eventuale dichiarazione di voler proseguire nel giudizio o, in alternativa, il processo verbale di una convenzione conciliativa per la definizione concordata della controversia, che sono sottoscritti dalle parti personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

L'autografia della sottoscrizione è certificata ai sensi dell'articolo 83. La dichiarazione di voler proseguire il giudizio è apposta in calce alla copia dell'ordinanza comunicata o notificata.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, salvo quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 185-*bis*, il giudice, con ordinanza pronunciata nei dieci giorni successivi, provvede sulle richieste istruttorie, fissando l'udienza dell'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 187.

In tutti i casi in cui vengano disposti mezzi di prova d'ufficio, salvo che sia disposta consulenza tecnica, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del comma precedente.

Qualora proceda secondo quanto previsto nei commi quinto e settimo, il giudice, chiusa l'istruzione, invita le parti nella stessa udienza a precisare le conclusioni e provvede a norma dell'art.190 c.p.c. ovvero degli articoli 281 *quinquies* o 281 *sexies*."

“185-bis. Ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti

Il giudice, alla prima udienza, a pena di nullità che deve essere eccepita da almeno una delle parti nella prima istanza o difesa successiva, sentite le parti, con ordinanza non motivata e non impugnabile, formula un’ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti.

Se almeno una delle parti deposita la dichiarazione di voler proseguire il giudizio nel termine concesso dal giudice ai sensi del sesto comma dell’articolo 183, l’ordinanza di cui al comma precedente perde efficacia E non può costituire motivo di astensione o ricusazione né vincolo per la decisione del giudice.

Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art.116, il comportamento delle parti che dichiarano di voler proseguire il giudizio può essere valutato ai sensi dell’articolo 91, nonché ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n.89.

Se nel termine di cui al secondo comma nessuna delle parti deposita la dichiarazione di voler proseguire il giudizio, l’ordinanza di cui al primo comma vale come verbale di conciliazione giudiziale tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 185.

Nel medesimo termine indicato dal comma precedente, le parti possono depositare in cancelleria il processo verbale di una convenzione conciliativa per la definizione concordata della controversia, con contenuto sostitutivo, modificativo o integrativo dell’ipotesi di soluzione di cui al primo comma, che è omologata dal giudice, con decreto, nei cinque giorni successivi. In tal caso l’ordinanza di cui al primo comma perde efficacia e la convenzione conciliativa produce gli effetti di cui al comma precedente.”

“282. Efficacia ed esecutività delle sentenze

Salvi i casi espressamente disciplinati dalla legge, la sentenza di primo grado è provvisoriamente efficace fra le parti dal giorno della pubblicazione. La sentenza di condanna è immediatamente esecutiva.”

“416. Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria, il convenuto deve proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, nonché, a pena di decadenza, prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.”

NORMA TRANSITORIA EXTRACODICE PER LE CAUSE PENDENTI IN FASE ISTRUTTORIA

Art.... (Misure per favorire la definizione delle controversie civili pendenti)

1. Nelle cause civili pendenti, per le quali non è ancora esaurita l'istruzione probatoria, il giudice, alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, sentite le parti, provvede con ordinanza alla fissazione di una successiva udienza, osservati i termini di cui al primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, per la formulazione dell'ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti di cui all'articolo 185-bis del predetto codice di procedura civile.

2. Le modalità e i termini per il deposito dell'eventuale dichiarazione delle parti di voler proseguire il giudizio o, in alternativa, del processo verbale di una convenzione conciliativa per la definizione concordata della controversia, sono regolati dall'articolo 183 del codice di procedura civile.

3. Gli effetti del deposito degli atti indicati nel comma precedente sono quelli stabiliti, rispettivamente, nel secondo e nel quinto comma dell'articolo 185-bis del codice di procedura civile. In mancanza del

deposito di tali atti si applica il quarto comma del medesimo articolo 185-*bis*.

4. Il comportamento delle parti che dichiarano di voler proseguire il giudizio può essere valutato ai sensi del terzo comma del citato articolo 185-*bis* del codice di procedura civile.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO CONCERNENTE IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Il disegno di legge di delega per la riforma del processo civile elaborato sulla base del documento redatto dalla Commissione e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014, ha per oggetto, tra l'altro, l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novella del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.

Posto questo oggetto, con particolare riguardo al processo di cognizione di primo grado, gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione devono essere raggiunti, secondo il legislatore delegante, nel rispetto di tre ordini di principi e criteri direttivi:

1. la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, anche in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;

2. la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale, al fine di garantire snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nonché di assicurare la ragionevole durata del giudizio;

3. la previsione dell'immediata efficacia provvisoria, a prescindere dal giudicato, di tutte le sentenze di primo e secondo grado.

Lo schema di articolato relativo al processo di primo grado si prefigge di attuare la delega nel rispetto dei tre ordini di principi e criteri direttivi surrichiamati.

1. La valorizzazione dell'istituto della proposta conciliativa, ai diversi fini previsti dal legislatore delegante, viene realizzata mediante la creazione di un nuovo istituto che, se da un lato si allontana dal tradizionale schema del tentativo giudiziale di conciliazione conosciuto dagli attuali articoli 185 e 420 del codice di procedura civile – che, peraltro, non vengono modificati – e dalla stessa proposta transattiva o conciliativa prevista dall'attuale articolo 185-*bis*, dall'altro lato si configura pur sempre come soluzione della lite fondata sulla volontà delle parti e alternativa alla sentenza.

La nuova formulazione dell'articolo 185-*bis* c.p.c., che si propone, stabilisce che all'udienza di prima comparizione e trattazione il giudice, a pena di nullità (che deve essere eccepita da almeno una delle parti nella prima istanza o difesa successiva) formuli “*un'ipotesi di soluzione della*

controversia basata su una prognosi allo stato degli atti”, mettendo le parti nelle condizioni di addivenire, attraverso una loro manifestazione di volontà, ad una composizione della lite fondata sulla propria autonoma e convergente determinazione.

Si prevede che il veicolo attraverso cui il giudice formula l’ipotesi di soluzione della controversia assuma la veste dell’ordinanza in ragione del principio di tipicità degli atti del giudice.

Trattasi però di ordinanza non motivata e non impugnabile in quanto essa non ha finalità né ordinatoria né decisoria ma costituisce unicamente il veicolo formale attraverso il quale l’ipotesi di soluzione della controversia è resa nota alle parti.

Ciascuna delle parti, infatti, può non aderire all’ipotesi di soluzione formulata dal giudice, depositando entro trenta giorni apposita dichiarazione di voler proseguire il giudizio.

In tal caso la causa prosegue secondo gli schemi ordinari e l’ordinanza è *tamquam non esset*.

Essa quindi non vincola la successiva decisione del giudice né può costituire motivo di astensione o di ricsuazione.

Se invece le parti vogliono aderire all’ipotesi di soluzione formulata dal giudice non hanno alcun onere: è sufficiente che lascino trascorrere il termine di trenta giorni senza depositare la dichiarazione di voler proseguire il giudizio.

A questo punto, l’ipotesi di soluzione prospettata dal giudice diviene la soluzione accettata dalle parti: l’ordinanza vale come verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 185 del codice di procedura civile e diviene quindi titolo esecutivo.

Si tratta infatti di una soluzione che non trova fondamento in un provvedimento decisorio del giudice ma piuttosto nell’esercizio del potere dispositivo delle parti, e cioè nell’applicazione del principio dispositivo in senso materiale, inteso come disponibilità dell’oggetto del processo, e come tale distinto dal principio dispositivo in senso formale, inteso come (semplice) disponibilità delle prove e recepito nell’articolo 115 del codice di procedura civile.

La situazione sostanziale portata all’esame del giudice, in altre parole, non viene modificata dall’autorità di quest’ultimo ma regolata dalla volontà delle parti.

Nel medesimo termine di trenta giorni, anziché aderire alla soluzione della controversia formulata dal giudice o dichiarare di volere proseguire il giudizio, le parti possono manifestare la volontà di percorrere una “terza via”, depositando in cancelleria il processo verbale di una convenzione conciliativa per la definizione concordata della controversia, con contenuto sostitutivo, modificativo o integrativo dell’ipotesi di soluzione suggerita dal giudice. Questa convenzione deve essere omologata dal giudice, con decreto,

nei cinque giorni successivi e, in seguito all'omologazione, produce gli stessi effetti della soluzione prognostica eventualmente accettata, ossia vale come verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art.185.

L'introduzione del nuovo istituto di cui al riformulato articolo 185-*bis* c.p.c. non incide, ovviamente, sulla perdurante facoltà delle parti – che trova fondamento non solo nelle vigenti e non modificate norme del codice di rito ma, prima ancora, nei principi generali del processo civile quale processo dispositivo a impulso di parte – di accordarsi, nel modo che ritengano più opportuno, tanto al di fuori del giudizio, ove abbiano aderito alla soluzione prospettata dal giudice, quanto nel prosieguo dello stesso (persino successivamente all'emissione della sentenza), ove abbiano dichiarato di volerlo proseguire.

Tale facoltà, già insita nel sistema, viene tuttavia richiamata *expressis verbis* attraverso la disposizione che consente alle parti di sostituire, modificare o integrare la soluzione prognostica suggerita dal giudice con una convenzione conciliativa finalizzata a definire in maniera concordata la controversia; la ragione dell'inserimento di tale espressa previsione – che potrebbe apparire pleonastica – nel meccanismo di cui alla nuova formulazione dell'articolo 185-*bis*, risiede in ciò che essa, oltre a prevenire dubbi interpretativi, consente, senza snaturare l'istituto, di risolvere definitivamente il problema del suo fondamento, da individuarsi nel potere dispositivo delle parti.

In ossequio ad un principio generale, al fine di evitare un indebito abuso degli strumenti processuali, si stabilisce che il comportamento processuale delle parti che dichiarano di voler proseguire il giudizio può essere valutato ai sensi dell'art.91 del codice di procedura civile, nonché ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n.89, che, come è noto, impone al giudice chiamato ad accertare la violazione del termine di ragionevole durata del processo, di valutare, tra gli altri parametri, il comportamento delle parti.

2. La revisione della disciplina della fase di trattazione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale, viene realizzata attraverso la modifica degli articoli 155, 163, 163-*bis*, 166 e 167 (nonché, per esigenze di coordinamento, dell'articolo 416 in tema di rito del lavoro), ma soprattutto attraverso la riscrittura e la conseguente sostituzione degli articoli 101, 180 e 183 del codice di procedura civile. Con questi interventi si realizza quella che nel documento originario elaborato dalla Commissione e consegnato al Ministro è stata indicata come l'inversione della sequenza procedimentale attualmente prevista secondo cui la trattazione scritta costituisce un'appendice di quella orale, la quale, perciò stesso, si rivela inutile e improduttiva.

Si prevede, in altre parole, che lo scambio delle memorie scritte (il quale, tra l'altro, dovrà avvenire non contestualmente – e dunque improduttivamente – tra le parti ma sulla base di termini diversificati che consentano di calibrare al meglio le repliche e controrepliche) preceda la trattazione orale da svolgersi all'udienza.

In questo modo, l'oralità viene messa al centro del giudizio e l'udienza di cui all'articolo 183 – in quanto momento in cui, pur dopo una anticipazione scritta, trionfa finalmente la trattazione orale – diviene (come avrebbe sempre dovuto essere e come invece non è purtroppo mai stata) il centro del processo.

Al centro del centro si pone poi l'istituto disciplinato nella bozza del “nuovo” articolo 185-*bis*, di cui sopra si è parlato, che costituisce il momento centrale dell'udienza.

L'inversione della sequenza procedimentale trattazione scritta-trattazione orale impone anzitutto di incidere sulla lunghezza dei termini di comparizione.

Avuto riguardo al fatto che l'intervallo di tempo tra la notifica della citazione e l'udienza ex articolo 183 non deve coprire più solo la fase introduttiva ma è destinato a ricomprendere anche parte della fase di trattazione (precisamente la trattazione scritta che viene anticipata a prima dell'udienza), il termine di comparizione di cui all'articolo 163-*bis* c.p.c. viene aumentato da novanta giorni a sei mesi (da centocinquanta giorni a otto mesi se il luogo di notificazione si trova all'estero) e viene soppresso il potere presidenziale di dimidiazione dei termini.

Ciò consente di rendere più “comodo” lo scambio di memorie tra le parti e di dare al giudice un “cuscinetto” temporale significativo tra il deposito dell'ultima memoria e l'udienza di trattazione, per la celebrazione della quale egli deve necessariamente studiare il fascicolo processuale al fine di formulare l'ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti di cui al “nuovo” articolo 185-*bis*.

L'allungamento dei termini di comparizione è inoltre funzionale ad evitare un disallineamento temporale tra le fasi processuali iniziali (introduttiva e di trattazione) e le fasi successive (istruzione in senso proprio e rimessione in decisione) che potrebbe apparire irragionevole.

L'udienza di trattazione orale, oltre ad essere il centro concettuale del giudizio, dovrebbe essere infatti (ove la lite non finisse con l'accettazione dell'ipotesi di soluzione prospettata dal giudice) anche il centro temporale del processo. Dovrebbe, cioè, essere lo spartiacque tra due momenti che devono avere, anche sul piano temporale, una durata, se non sovrapponibile, reciprocamente approssimabile.

Ma se i tempi per arrivare all'udienza sono troppo brevi, il momento post-udienza (fase istruttoria in senso proprio, fase di rimessione in

decisione, fase decisoria) rischia di essere troppo più lungo del momento pre-udienza (fase introduttiva e fase di trattazione).

Lungi dall'esserne il momento centrale, l'udienza rischia quindi di scivolare verso la periferia del processo.

Se si vuole valorizzare l'oralità facendo dell'udienza di cui all'articolo 183 il momento centrale del processo, bisogna creare le premesse perché le parti possano esercitare compiutamente i poteri (che, nell'ambito di un sistema dispositivo, sono solo a loro riservati) di fissare il *thema decidendum* e il *thema probandum* e perché conseguentemente il giudice, nella prospettiva di un diritto di difesa pienamente esercitato e di una *discovery* pienamente realizzata, possa esercitare compiutamente, consapevolmente e produttivamente i suoi poteri ordinatori, conciliativi, istruttori e, eventualmente, decisorii.

Ma queste premesse non possono essere create attraverso una corsa vertiginosa al deposito di memorie (dal canto delle parti) e attraverso una corsa affannosa allo studio dei fascicoli (dal canto del giudice). Di qui la necessità, non solo di istituire un meccanismo che consenta al giudice di governare il flusso in entrata (sul quale v. *infra*) ma anche di rivedere in aumento i termini destinati all'esercizio dei poteri delle parti e all'organizzazione del lavoro del giudice.

Una volta aumentato a sei mesi il termine a comparire, è conseguentemente possibile aumentare i vari termini della fase introduttiva e della trattazione scritta.

Per la costituzione del convenuto è stato previsto il termine di quattro mesi prima dell'udienza ("nuovo" articolo 163, terzo comma, n.7 e "nuovo" articolo 166).

Nel corso di questi quattro mesi che precedono l'udienza, le parti, ormai costituite, possono dar vita allo scambio di memorie scritte che precede la trattazione orale.

Si è preferito disciplinare questo scambio nell'articolo 180 del codice di procedura civile (forma di trattazione) e non nell'articolo 167 (comparsa di risposta) per due motivi.

Anzitutto, trattandosi di attività che esula dalla fase propriamente introduttiva, si è ritenuto sistematicamente corretto disciplinarla nella Sezione dedicata alla trattazione della causa.

In secondo luogo, si è voluto evitare di stravolgere lo strumentario abituale degli operatori del diritto toccando una norma (l'articolo 167) storicamente destinata alla disciplina dell'atto introduttivo del convenuto (la comparsa di risposta) mentre meno "invasivo" è stato ritenuto l'intervento sull'articolo 180, norma più volte rimaneggiata e attualmente priva di vero e proprio contenuto precettivo.

Lo scambio comincia con una memoria di replica dell'attore da depositare almeno settantacinque giorni prima dell'udienza.

Con questa memoria l'attore, a pena di decadenza, può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nonché le eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni sollevate dal convenuto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Nella stessa memoria l'attore ha l'onere di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dal convenuto a sostegno della sua comparsa di risposta; e ciò sempre a pena di decadenza, essendosi provveduto, come meglio si vedrà più avanti, a prevedere termini di decadenza entro cui deve essere assolto l'onere di contestazione. L'attore, ancora, può chiedere, sempre a pena di decadenza, di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Lo scambio prosegue con una memoria di controreplica del convenuto, da depositarsi fino a quarantacinque giorni prima dell'udienza.

Con questa memoria il convenuto, a pena di decadenza, può proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove di controparte, indicando specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Egli, sempre a pena di decadenza, deve altresì prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a sostegno della sua replica.

Lo scambio si conclude con una memoria meramente istruttoria dell'attore da depositarsi entro trenta giorni prima dell'udienza.

Con questa memoria l'attore può indicare, a pena di decadenza, le prove contrarie in relazione alle eccezioni sollevate dal convenuto nella memoria di controreplica.

Il convenuto può replicare oralmente all'udienza di trattazione. È infatti previsto ("nuovo" articolo 183, quarto comma) che, in applicazione del principio dell'oralità, le parti svolgano oralmente le loro considerazioni sul contenuto delle memorie depositate e sull'ammissibilità delle prove con esse richieste e che, in questa sede, in particolare, il convenuto sia espressamente invitato dal giudice a replicare alla richiesta di prove contrarie formulata dall'attore.

Complessivamente, dunque, gli atti scritti sono 3 per l'attore (citazione, memoria di replica, memoria istruttoria) e 2 per il convenuto (comparsa di risposta, memoria di controreplica) ma ciò non determina disparità delle armi e lesione dei diritti difensivi e del contraddittorio, sia perché, come si è sopra sottolineato, al convenuto è concesso di replicare all'udienza (e ciò in un sistema che intende privilegiare l'oralità è tutt'altro che una violazione dei diritti difensivi), sia perché il contenuto delle memorie è strutturato secondo un rigoroso *décalage* che tiene conto della

decescente possibilità di formulare domande, sollevare eccezioni, articolare prove.

La disciplina dell'udienza di prima comparizione e trattazione (articolo 183 del codice di procedura civile) è stata riscritta sul presupposto che il momento centrale di essa è costituito dalla formulazione, da parte del giudice, dell'ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti, la quale potrebbe condurre alla conclusione anticipata del processo.

Tale disciplina è contenuta nei commi da secondo a nono del “nuovo” articolo 183 e ad essa è stato premesso un capoverso con il quale si attribuisce al giudice il potere di “smistare” le prime udienze, differendo la trattazione orale, ove ciò sia reso necessario dalle esigenze organizzative dell'ufficio.

L'attribuzione di questo potere trova evidentemente fondamento nella circostanza che il nuovo sistema, responsabilizzando tanto le parti quanto il giudice, richiede a quest'ultimo un adeguato studio preventivo dei fascicoli senza il quale sarebbe impossibile formulare l'ipotesi di soluzione fondata su una prognosi allo stato degli atti.

Il numero delle prime udienze e l'entità dei processi da trattare devono dunque potere essere efficacemente controllati dal giudice attraverso un opportuno meccanismo di smistamento. A questa esigenza risponde la disciplina di cui al primo comma del “nuovo” articolo 183, secondo cui il giudice istruttore, scaduti i termini di cui all'articolo 180, con decreto da emettere nei quindici giorni successivi, può differire la data dell'udienza di comparizione sino ad un massimo di sei mesi, se si verificano i presupposti surrichiamati.

All'udienza, il primo adempimento del giudice è, naturalmente, la verifica, anche d'ufficio, della regolarità del contraddittorio, con conseguente eventuale emissione dei provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 102, dal secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 164, dal secondo e terzo comma dell'articolo 167, dall'art. 182 e dal primo comma dell'articolo 291, cui segue la fissazione di nuova udienza.

Dopo di ciò, si passa propriamente alla trattazione orale: le parti svolgeranno oralmente le loro considerazioni sul contenuto delle memorie depositate e sull'ammissibilità delle prove con essere richieste e il convenuto sarà chiamato a replicare esplicitamente alla richiesta di prove contrarie da parte dell'attore.

Quindi, il giudice indicherà alle parti le eventuali questioni rilevabili d'ufficio che ritiene di porre a fondamento della decisione. Se ciò accade, la disciplina dell'articolo 183 si integra con quella, pure riscritta, dell'articolo 101, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile.

A mente di questa disposizione, il giudice, se ritiene di rilevare d'ufficio una questione che è decisiva ai fini del giudizio, la sottopone al contraddittorio tra le parti a pena di nullità.

Entro venti giorni, le parti possono depositare una memoria con la quale possono modificare le domande e le eccezioni già proposte, anche allegando fatti nuovi, nonché chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova e depositare nuovi documenti, quando sussista un rapporto di stretta consequenzialità con la questione che il giudice ritiene di rilevare d'ufficio.

Entro i successivi dieci giorni, le parti possono depositare una memoria con la quale, in conseguenza della prima memoria avversaria, possono precisare le domande e le eccezioni già proposte, chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, depositare nuovi documenti.

Il giudice fissa entro i successivi trenta giorni l'udienza, nella quale, ove ritenga di definire il giudizio in base alla questione sollevata d'ufficio, inviterà le parti a precisare le conclusioni e rimetterà la causa in decisione; altrimenti proseguirà nella trattazione.

La modificazione dell'articolo 101 del codice di procedura civile si è resa necessaria al fine di raccordare un orientamento interpretativo ormai prevalso nella giurisprudenza di legittimità con il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.

Essa modificazione vuole costituire, inoltre, applicazione del principio di leale collaborazione tra i soggetti del processo (parti e giudice) in funzione della pienezza ed effettività del contraddittorio.

Nell'ipotesi in cui non siano state rilevate d'ufficio questioni in grado di definire il giudizio, o comunque in caso di prosecuzione della trattazione, il giudice formula l'ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti, concedendo alle parti il termine di trenta giorni per depositare la eventuale dichiarazione di voler proseguire nel giudizio o, in alternativa, il processo verbale di una convenzione conciliativa per la definizione concordata della controversia che devono essere sottoscritti dalle parti personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Solo in seguito al deposito della dichiarazione di voler proseguire il giudizio (che deve essere apposta in calce alla copia dell'ordinanza notificata o comunicata) la causa – che poteva essere definita per volontà delle parti e che per loro volontà deve invece proseguire – passa alla fase istruttoria.

Nei dieci giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti per depositare la dichiarazione di voler proseguire il giudizio, il giudice, preso atto della dichiarazione depositata, provvede con ordinanza sulle richieste istruttorie, fissando l'udienza dell'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 187.

Poiché all'udienza di comparizione e trattazione deve giungersi con l'oggetto del processo ormai definito e con i temi di decisione e di prova

ormai chiusi, la riapertura del *thema probandum* è stata prevista nella sola fattispecie in cui il giudice ammetta prove *ex officio*, ma escludendo l'ipotesi in cui sia semplicemente disposta CTU.

3. Funzionali alla revisione della disciplina della fase di trattazione, nonché alla rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale, sono anche gli interventi con i quali, da un lato, è stata riscritta la disciplina generale del computo dei termini (“nuovo” articolo 155 del codice di procedura civile) e, dall'altro lato, sono stati specificamente previsti termini di decadenza entro cui deve essere assolto l'onere di contestazione (tale previsione è stata realizzata attraverso modifiche all'articolo 115, all'articolo 167 e all'articolo 416 del codice di procedura civile, oltre che, come già si è veduto, in sede di scrittura del “nuovo” articolo 180).

4. La previsione dell'immediata efficacia provvisoria, a prescindere dal giudicato, di tutte le sentenze di primo e secondo grado, è stata realizzata attraverso la riscrittura dell'articolo 282 del codice di procedura civile.

Vengono peraltro fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla legge.

La modificazione in esame determina notevoli implicazioni soprattutto in ordine alle sentenze costitutive emesse ai sensi dell'art.2932 del codice civile.

Si ritenuto, tuttavia, di non sottrarre questi provvedimenti alla regola dell'immediata efficacia provvisoria, in quanto, secondo il pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, tali sentenze presuppongono l'offerta reale del prezzo del promissario acquirente o, in mancanza, devono essere comunque condizionate nell'efficacia al pagamento del corrispettivo della vendita.

Va anche rimarcato che l'eventuale intervento derogatorio avrebbe inciso su una norma di carattere sostanziale, contenuta nel Libro sesto del codice civile.

Nella bozza della nuova formulazione dell'articolo 282 del codice di procedura civile si distingue l'efficacia, quale attitudine della sentenza a produrre i suoi effetti, costitutivi, dichiarativi, condannatori (che riguarda tutte le sentenze e che decorre dalla pubblicazione, ma resta provvisoria fino al passaggio in giudicato) dall'esecutività, quale attitudine a dar vita all'esecuzione forzata, che riguarda le sole sentenze di condanna .

5. Poiché la legge di delega richiede di valorizzare l'istituto della conciliazione “anche in funzione della definizione dell'arretrato”, è stata formulata una norma *extra codice* con cui si prevede l'obbligo per il giudice

di procedere ai sensi del “nuovo” art.185-*bis* c.p.c. in tutti i processi pendenti per i quali non è stata ancora esaurita l’istruttoria.

Le cause già rimesse in decisione e quelle per le quali è fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni saranno quindi decise ordinariamente; per le altre si prevede che il giudice, alla prima udienza successiva all’entrata in vigore della nuova legge, sentite le parti, provveda con ordinanza alla fissazione di una successiva udienza, osservati i termini di cui al primo comma dell’articolo 183, per la formulazione dell’ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti di cui all’articolo 185-*bis* del codice di procedura civile.

Anche con riguardo a tali cause si è preso atto della pratica impossibilità per il giudice di formulare l’ipotesi di soluzione della controversia all’udienza già fissata per le ordinarie incombenze e si è prevista la possibilità di “smistarle” oculatamente ad un’udienza successiva al fine di poterle adeguatamente studiare per formulare l’ipotesi di soluzione.

TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL PROCESSO DI APPELLO

Norme del codice di procedura civile che si propone di modificare o sostituire:

- art.37;
- art.283;
- art.342;
- art.345;
- art.347;
- art.348-bis;
- art.348-ter;
- art.350;
- art.351;
- art.352;
- art.437.

Di seguito il testo delle norme riformulate

- le parti in **grassetto** nelle disposizioni scritte con carattere normale sono le integrazioni o modifiche apportate alle norme che si propone di modificare;
- le parti in ~~barrato~~ sono quelle cancellate o sostituite per effetto delle modifiche;
- le disposizioni scritte completamente in **grassetto** sono quelle che si propone di sostituire integralmente.

“37. Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.”

“283. Provvedimenti sull’efficacia provvisoria in appello

Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando l’appello appare non manifestamente infondato o quando comunque sussistono gravi motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti o di irreversibilità degli effetti del provvedimento impugnato, sospende in tutto o in parte l’efficacia della sentenza impugnata o la sua esecuzione, con o senza cauzione.

Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.”

“342. Forma dell’appello

L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere specificamente motivato. I motivi dell’appello devono contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l’indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare;**
- 2) l’indicazione degli errori nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove contenuti nella sentenza, e della loro rilevanza ai fini della riforma della decisione;**
- 3) l’indicazione delle norme sostanziali violate o male applicate e dei vizi di nullità del procedimento e della sentenza, e della loro rilevanza ai fini della riforma della decisione.**

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.”

“345. Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia

domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, se non rilevabili anche d'ufficio e purché basate su fatti già risultanti dagli atti del giudizio di primo grado, né può essere modificata la domanda, salvo che la modificazione sia basata su fatti già risultanti dagli atti del giudizio di primo grado.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”

“347. Forme e termini della costituzione in appello

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. **Se la conformità all'originale della copia depositata è contestata, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia autentica del provvedimento.**

Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.”

348-bis c.p.c. ABROGATO

348-ter c.p.c. ABROGATO

“350. Trattazione

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti”

Nella medesima udienza il giudice decide sulle questioni pregiudiziali di rito proposte come motivi di impugnazione, ove ritenute fondate, e su quelle che attengono all'ammissibilità dell'appello, sottopone alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, applicando l'articolo 101, e pronuncia sulle richieste istruttorie.

“351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281 *sexies*. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

Nel caso di sentenze costitutive o di mero accertamento, sull'istanza prevista dall'articolo 283 provvede il giudice designato, anche senza instaurare il contraddittorio, fissando, con il medesimo

provvedimento, udienza ai sensi del comma precedente, se ritiene la causa matura per la decisione.”

“352. *Decisione*

Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell’articolo 356, fissa una udienza nei sei mesi successivi, dando termine fino a trenta giorni prima di tale udienza per il deposito di note difensive, contenenti altresì la precisazione delle conclusioni.

All’udienza le parti discutono la causa e il giudice pronuncia la sentenza nei sessanta giorni successivi all’udienza di discussione.”

“437. *Udienza di discussione*

Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, che non siano rilevabili d’ufficio e purché siano basate su fatti già risultanti dagli atti del giudizio di primo grado. Non può essere modificata la domanda, salvo che la modificazione sia basata su fatti già risultanti dagli atti del giudizio di primo grado.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo, dell’articolo 429.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO CONCERNENTE IL PROCESSO DI APPELLO

Con riguardo al giudizio di appello, il disegno di legge di delega elaborato dalla Commissione ha previsto i seguenti principi e criteri direttivi:

1. potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;

2. introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo;

3. rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;

4. riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;

5. introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.

Lo schema di articolato relativo al processo di appello si prefigge di attuare la delega nel rispetto dei cinque ordini di principi e criteri direttivi surrichiamati.

I primi due ordini di principi e criteri direttivi trovano fondamento nell'esigenza di attribuire al giudizio di appello, in termini più marcati, la natura di *revisio prioris instantiae*, facendogli perdere quella di *novum iudicium*.

Per fare in modo che l'appello sia un rimedio ad eventuali errori e non un istituto che consenta la duplicazione del processo sulla medesima regiudicanda, si propone una riformulazione dell'articolo 342 del codice di procedura civile che, da un lato, continua a richiedere che la struttura dell'atto di appello si articoli in distinti motivi, mentre, dall'altro lato, impone, a pena di inammissibilità, che questi motivi contengano, oltre all'indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare, anche l'indicazione degli errori nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove contenuti nella sentenza e della loro rilevanza ai fini della riforma della decisione, nonché, infine, l'indicazione delle norme sostanziali violate o male applicate e dei vizi di nullità del procedimento e della sentenza e della loro rilevanza ai fini della riforma della decisione.

Il terzo ordine di principi e criteri direttivi viene attuato attraverso la riformulazione dell'articolo 345, in tema di divieto di *nova*. Al divieto di proporre nuove domande ed eccezioni (a pena di inammissibilità) si aggiunge, con riferimento alle seconde, che esse, anche quando siano rilevabili d'ufficio, possono essere sollevate solo ove basate su fatti già risultanti dagli atti del giudizio di primo grado.

Si aggiunge, inoltre, il divieto di modificare la domanda, salvo che la modificazione sia basata su fatti già risultanti dagli atti del giudizio di primo grado.

Alla riformulazione dell'articolo 345, in tema di rito ordinario, segue, per esigenze di coordinamento, quella dell'articolo 437, in tema di rito del lavoro.

La riaffermazione dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, viene attuata non solo attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento (ciò che comporta l'abrogazione degli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile) ma anche attraverso la riscrittura della disciplina della trattazione (articolo 350) e della decisione (articolo 352).

In tema di trattazione si prevede che in prima udienza il giudice (collegiale o monocratico, secondo che si tratti della corte di appello o del tribunale) verifichi la regolare costituzione del giudizio e, quando occorra, ordini l'integrazione di esso o la notificazione alle parti che non possono essere pretermesse, oppure disponga che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

In tale sede si provvede, inoltre, alla declaratoria di contumacia dell'appellato, se ne ricorrono i presupposti, alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e si procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti

Nella medesima udienza il giudice decide sulle questioni pregiudiziali di rito proposte come motivi di impugnazione, ove ritenute fondate, e su quelle che attengono all'ammissibilità dell'appello, sottopone alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, applicando l'articolo 101, e pronuncia sulle richieste istruttorie.

Esaurita la trattazione, viene fissata, nei sei mesi successivi, una udienza per la sola discussione, che prelude alla decisione, con termine, fino a trenta giorni prima, per il deposito di note difensive, contenenti altresì la precisazione delle conclusioni.

All'udienza le parti discutono la causa e il giudice pronuncia la sentenza nei sessanta giorni successivi.

Integra l'articolato la nuova formulazione di una disposizione che si colloca nel Libro primo del codice di procedura civile, ma la cui novella è destinata a far sentire i suoi effetti nel giudizio di appello, in quanto

rappresenta il mezzo attraverso il quale si attua il criterio direttivo che impone di introdurre criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in secondo grado, delle questioni pregiudiziali di rito: si tratta della nuova formulazione dell'articolo 37, che mantiene la rilevabilità *ex officio* del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali soltanto in primo grado, stabilendo che, invece, nei giudizi di impugnazione esso è rilevato soltanto se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione.

L'articolato si completa con una riscrittura della disciplina dell'inibitoria (articoli 283 e 351 del codice di procedura civile) che tiene conto dell'attuazione (operata attraverso le innovazioni apportate al giudizio di primo grado) del criterio di delega concernente l'immediata efficacia provvisoria, a prescindere dal giudicato, di tutte le sentenze di primo e secondo grado.

L'inibitoria che si propone appare rinnovata quindi non solo sotto il profilo sostanziale (in quanto la nuova formulazione dell'articolo 283, primo comma, richiede, ai fini della sospensione dell'efficacia o della esecuzione della sentenza impugnata la non manifesta infondatezza dell'appello o comunque la sussistenza di gravi motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti o di irreversibilità degli effetti del provvedimento impugnato) ma anche sotto il profilo processuale, (atteso che, sotto tale profilo, la disciplina tradizionale viene mantenuta unicamente per le sentenze di condanna, laddove, per quelle di mero accertamento e costitutive, si introduce la possibilità di una sospensione dell'efficacia disposta dal giudice designato, che può provvedere sull'istanza di inibitoria anche *inaudita altera parte*).

TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Norme del codice di procedura civile che si propone di modificare o sostituire:

- art.360;
- art.360-bis;
- art.366;
- art.366-bis;
- art.369;
- art. 370;
- art.372;
- art.374;
- art.380-bis;
- art.383;
- art. 389;
- art. 392.

Si propone inoltre una norma di carattere ordinamentale relativa ai magistrati destinati all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

Di seguito il testo:

- le parti in **grassetto** nelle disposizioni scritte con carattere normale sono le integrazioni o modifiche apportate alle norme che si propone di modificare;
- le parti in ~~barrato~~ sono quelle cancellate o sostituite per effetto delle modifiche;
- le disposizioni scritte completamente in **grassetto** sono quelle che si propone di sostituire integralmente.

“360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) ~~per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti~~ **per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.**

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.”

“360 bis. Manifesta infondatezza e inammissibilità del ricorso

Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla univoca giurisprudenza della Corte e le censure mosse alla sentenza impugnata non appaiono idonee a mutarne l'orientamento;

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando appare manifestamente insussistente la denunciata violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Non è causa di inammissibilità del ricorso la denuncia di un vizio della sentenza rilevante sotto i diversi aspetti della violazione di legge e del vizio di motivazione, qualora la natura del vizio denunciato ne imponga la trattazione congiunta.”

“366. Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) **i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui ciascun motivo si fonda;**
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il requisito di cui al numero 6) si intende soddisfatto, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, se gli atti processuali, i documenti, i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda vengono depositati nei termini di cui all'articolo 369.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.”

“366 bis. *Contenuto dei motivi del ricorso*

Nei casi previsti dall'articolo 360 primo comma, numeri 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo deve essere volta a censurare sinteticamente le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, e deve evidenziare, altrettanto sinteticamente, la violazione o la falsa applicazione di legge denunciata, proponendo alla Corte la soluzione ritenuta conforme a diritto.

Nei casi previsti dall'art. 360 primo comma n. 5, il motivo di censura deve contenere l'indicazione delle omissioni della motivazione, ovvero dei punti di essa che il ricorrente intende denunciare come manifestamente insufficienti o contraddittori.”

“369. Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, a pena di improcedibilità:

- 1) il decreto di concessione del ~~gratuito patrocinio~~ **patrocinio a spese dello Stato**;
- 2) la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui agli artt. 367 e 368, ovvero la copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 362. **Se la copia della sentenza notificata viene comunque rinvenuta negli atti del procedimento, l'improcedibilità del ricorso non può essere pronunciata**;
- 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato.
- 4) Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte; la richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.”

“370. Controricorso

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, ~~in~~ **quanto è possibile in quanto compatibili.**

Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.”

“372. Produzione di altri documenti

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, **tranne di quelli che riguardano l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, la nullità della sentenza impugnata e l'avvenuto passaggio in giudicato di altre pronunce rilevanti ai fini della decisione.**

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.”

“374. Pronuncia a sezioni unite

La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362.

Tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere deciso direttamente dalla sezione semplice se, sulla questione di giurisdizione proposta dinanzi ad essa, si siano già univocamente pronunciate le sezioni unite.

Il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Dopo la pronuncia delle sezioni unite, le sezioni semplici sono vincolate all'osservanza e all'applicazione dei principi di diritto in essa affermati.

Se la sezione semplice, in base ad ulteriori e diverse ragioni, ritiene di non poter applicare i principi di diritto affermati dalle sezioni unite, rimette nuovamente gli atti al Primo Presidente, per le sue ulteriori determinazioni, con ordinanza motivata.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.”

“380 bis. Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se ritiene che il giudizio possa essere definito ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), rimette gli atti al Presidente della sezione perché provveda alla fissazione dell’adunanza camerale.

Il presidente fissa con decreto la data dell’adunanza.

Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è comunicato al pubblico ministero, che presenta, entro venti giorni dall’udienza, le proprie conclusioni scritte.

Venti giorni prima dell’udienza camerale il decreto, con le conclusioni del pubblico ministero, è comunicato ai difensori delle parti che hanno facoltà di presentare, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie illustrative con le quali possono altresì chiedere la rimessione della causa alla pubblica udienza.

L’udienza camerale si svolge senza la partecipazione della pubblico ministero, dei difensori e delle parti.

Se il collegio ritiene di non accogliere l’istanza di rimessione alla pubblica udienza eventualmente presentata dal difensore con le memorie di cui al comma che precede, dà ragione di tale decisione nella motivazione dell’ordinanza che definisce il giudizio.

Se il collegio ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, rinvia la causa alla pubblica udienza.”

“383. Cassazione con rinvio

La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Nel caso previsto nell’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.

La Corte, se ~~riscontra~~ **rileva una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.**

~~Nelle ipotesi di cui all’articolo 348 ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello e si~~

~~applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.”~~

“389. Domande conseguenti alla cassazione

Le domande di restituzione, **di risarcimento** o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Sulle domande di restituzioni, di risarcimento e di riduzione in pristino provvede la stessa Corte di cassazione se ritiene di poter decidere ai sensi del secondo comma dell’articolo 384.”

“392. Riassunzione della causa.

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

Il processo è riassunto con atto di citazione notificato al difensore che ha sottoscritto il ricorso o il controricorso, ovvero, in mancanza, alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.”

“Art. ... (Magistrati destinati all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione)

1. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati che abbiano superato almeno la quarta valutazione di professionalità con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito, e trentasette magistrati che abbiano superato almeno

la seconda valutazione di professionalità con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito, destinati all'Ufficio del massimario e del ruolo.

Con decreto del Primo Presidente, sentito il Direttore dell'Ufficio del massimario e del ruolo ed osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, i magistrati che abbiano superato la quarta valutazione di professionalità e che abbiano effettivamente esercitato funzioni di merito per almeno dieci anni, possono essere destinati, con il loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere presso le sezioni della Corte di Cassazione. Il numero delle udienze mensili, fissato con il medesimo decreto, non può superare la metà della media di quelle tenute dai consiglieri »;

b) l'articolo 117 è sostituito dal seguente:

« I posti dei magistrati destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115, sono messi a concorso con le procedure ordinarie. ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione, con il loro consenso, dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo allo svolgimento delle funzioni di consigliere presso le sezioni della Corte di cassazione.

3. L'articolo 74 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è abrogato.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO CONCERNENTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

L'articolato elaborato in attuazione del disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014 contiene peculiari novità in tema di giudizio di cassazione, in funzione del perseguimento – anche con riguardo al grado di legittimità – degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile nel suo complesso.

La prima novità concerne la modifica dell'articolo 360 del codice di procedura civile (sulle sentenze impugnabili e i motivi di ricorso), il cui numero 5 è stato sostituito reintroducendo la formulazione che consente l'impugnativa “*per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio*”.

Nella prospettiva secondo cui il giudizio di cassazione non può essere soltanto un presidio dello *ius constitutionis*, ma deve garantire anche lo *ius litigatoris*, è apparso necessario rivedere il tema del sindacato sulla motivazione, consentendolo con riguardo a punti decisivi della controversia.

Tale formulazione permette, come auspicato dalla dottrina, di censurare, attraverso il ricorso per cassazione, le più evidenti e gravi carenze della motivazione senza necessità di ricorrere, surrettiziamente, alle censure previste dai numeri 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro) e 4 (nullità della sentenza o del procedimento) dello stesso articolo 360.

La nuova formulazione, inoltre, appare coerente con le sopra illustrate innovazioni apportate al processo di primo grado e a quello di appello.

Ad un giudizio di primo grado costruito intorno ad un rinnovato ruolo del giudice, destinato ad una presenza e ad una conoscenza finalmente consapevole sin dall'inizio del processo, e ad un giudizio di appello che a sua volta risente della “forza” del provvedimento di primo grado (e della sua efficacia immediata ormai cristallizzata senza distinzioni tra tipi di sentenza) si aggiunge (divenendone il completamento ma anche il contrappeso) un giudizio di legittimità tornato alla sua pienezza ed alla sua pregnanza anche in ordine al sindacato del vizio motivazionale.

Corollario di tale innovazione è la riformulazione dell'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile (in tema di manifesta infondatezza e inammissibilità del ricorso): il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla univoca giurisprudenza della Corte e le censure mosse alla sentenza impugnata non appaiono idonee a mutarne

l'orientamento; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando appare manifestamente insussistente la denunciata violazione dei principi regolatori del giusto processo.

All'articolo 360-*bis* c.p.c. viene poi aggiunto un nuovo comma, che impedisce dichiarazioni di inammissibilità (nella prassi applicativa rivelatesi talvolta assai severe) di ricorsi che trattino congiuntamente di violazioni di legge e di vizi motivazionali tutte le volte che la natura dei vizi denunciati ne impongano la trattazione congiunta.

Un'altra novità concerne l'articolo 366 del codice di procedura civile (in tema di contenuto del ricorso), nel quale si è reputato necessario porre la precisazione che il requisito della specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (previsto dal numero 6 di questo articolo), si intende soddisfatto, ai fini dell'autosufficienza del ricorso medesimo, se gli atti, i documenti e i contratti predetti vengono depositati nei termini di cui all'articolo 369.

Si propone, inoltre, la riscrittura dell'articolo 366-*bis* in tema di contenuto dei motivi del ricorso.

Avuto riguardo alle indicazioni contenute nel disegno di legge di delega si è voluto prescrivere che nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve essere volta a censurare *sinteticamente* le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, e deve evidenziare, altrettanto *sinteticamente*, la violazione o la falsa applicazione di legge denunciata, proponendo alla Corte la soluzione ritenuta conforme a diritto, mentre, nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numero 5, il motivo di censura deve contenere l'indicazione delle omissioni della motivazione, ovvero dei punti di essa che il ricorrente intende denunciare come manifestamente insufficienti o contraddittori.

Si è, intervenuti, ancora, sull'articolo 369 del codice di rito (per attenuare l'onere di allegazione della parte in relazione all'obbligo di deposito della copia della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione, prevedendo che nell'ipotesi in cui tale copia sia comunque rinvenuta negli atti del procedimento, la sanzione di improcedibilità del ricorso non può essere applicata), nonché, peraltro marginalmente, sull'articolo 370 dello stesso codice (per chiarire che le norme di cui ai precedenti articoli 365 e 366 sono applicabili al controricorso in quanto compatibili).

Un'ulteriore innovazione, realizzata mediante modifiche all'articolo 372 del codice di procedura civile, concerne le possibili produzioni documentali, essendosi ritenuto opportuno prevedere la possibilità di documentare il sopravvenuto giudicato – ipotesi particolarmente ricorrente nei giudizi tributari, nei quali l'esigenza di impugnare più atti tra loro connessi non di rado consente il formarsi del giudicato su questioni

pregiudiziali che, tuttavia, non può esser fatto valere nei giudizi, già pendenti in cassazione, aventi ad oggetto atti dipendenti – affinché non ne sia vanificata la rilevabilità *ex officio*.

Con la riformulazione dell'articolo 374 del codice di procedura civile è stata riscritta la disciplina dei casi in cui la Corte di cassazione pronuncia a sezioni unite e del relativo procedimento.

La norma continua a prevedere che la Suprema Corte pronunci a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362 e aggiunge, che, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso *può essere deciso direttamente dalla sezione semplice* se, sulla questione di giurisdizione proposta dinanzi ad essa, si siano già *univocamente* pronunciate le sezioni unite.

Il nuovo articolo 374 prevede, inoltre, che il Primo Presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Alle sezioni semplici, sebbene dopo la pronuncia delle sezioni unite siano vincolate all'osservanza e all'applicazione dei principi di diritto in essa affermati, tuttavia, ove in base ad ulteriori e diverse ragioni, ritengano di non poter applicare i principi di diritto affermati dalle sezioni unite medesime, è attribuita la possibilità di rimettere nuovamente gli atti al Primo Presidente, per le sue ulteriori determinazioni, con ordinanza motivata.

A parte i casi surrichiamati, in tutti gli altri la Corte pronuncia a sezione semplice.

Tra i principi e i criteri direttivi stabiliti dal disegno di legge di delega figura quello che prescrive la revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del meccanismo di cui all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile.

In attuazione di questo criterio, le proposte normative in commento propongono una riformulazione del predetto articolo, che riproduce lo schema già positivamente sperimentato nel processo penale (in virtù della esplicita previsione normativa di cui agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale), il quale consente, attraverso un ufficio spoglio, di indirizzare i ricorsi alla camera di consiglio con avviso alle parti cui è attribuita, al pari del pubblico ministero, la facoltà di interloquire per iscritto, depositando memorie illustrative fino a cinque giorni liberi antecedenti la data dell'udienza camerale. Il ricorso viene quindi deciso senza ulteriori appesantimenti procedurali, salva rimessione alla pubblica udienza.

In funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo si pone anche la proposta di modifica dell'articolo 389 del codice di procedura civile, sulle domande conseguenti alla cassazione: in primo luogo si allarga il novero di tali domande in quanto

a quelle di restituzione o di riduzione in pristino viene aggiunta la domanda di risarcimento; in secondo luogo si prevede un temperamento alla regola secondo la quale esse domande vanno proposte al giudice del merito, prevedendosi che sulle stesse provveda la stessa Corte di cassazione se ritiene di poter decidere ai sensi del secondo comma dell'articolo 384.

Vista la difficoltà, dopo anni dall'inizio del processo, di trovare la parte alla quale notificare *personalmente*, nel termine di decadenza di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, la citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio, si è ritenuto opportuno, infine, modificare l'art. 392 del codice di rito, nel senso di consentire che l'atto sia notificato all'avvocato costituito davanti alla Corte.

Nel disegno di legge di delega, ai principi e criteri direttivi che attengono precipuamente all'aspetto processuale del giudizio di cassazione, si aggiunge un principio e criterio direttivo che concerne più propriamente l'aspetto ordinamentale, in quanto il legislatore delegante, sempre in funzione della realizzazione dei predetti obiettivi di speditezza, semplificazione e razionalizzazione, ha prescritto anche di prevedere una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante loro applicazione, per un numero limitato di udienze mensili, come componenti dei collegi giudicanti.

Questo criterio di delega viene attuato attraverso l'ultima norma dell'articolato che si illustra, la quale, senza apportare modifiche alla pianta organica della Corte di cassazione – e mantenendo inalterata la consistenza numerica dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, attualmente pari a 67 per effetto dell'incremento previsto dall'articolo 74 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 – prevede tuttavia, attraverso una modifica dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni (in tema di ordinamento giudiziario), che una parte di essi (almeno 30) sia formata da magistrati che abbiano superato almeno la quarta valutazione di professionalità con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito, i quali, con decreto del Primo Presidente, sentito il Direttore dell'Ufficio del massimario e del ruolo ed osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, possono essere destinati, con il loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere presso le sezioni della Corte di Cassazione per un numero di udienze mensili che non può superare la metà della media di quelle tenute dai consiglieri. Corollario di tale innovazione è l'abrogazione dell'articolo 74 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, istitutivo della figura dell'assistente di studio.

ARTICOLATO RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA.

Si propone di modificare il Capo I del Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 706-711).

La modifica ha ad oggetto:

- il mutamento dell'intitolazione del Capo I;*
- la modificazione degli articoli 706, 709, 709 bis, 709 ter, 711 del codice di procedura civile;*
- l'introduzione dell'articolo 709 quater;*
- il coordinamento delle disposizioni di parte speciale con la disposizione generale di cui all'articolo 50 bis del codice di procedura civile, mediante modificazione di quest'ultima.*

Di seguito il testo delle norme riformulate:

- le parti in **grassetto** nelle disposizioni scritte con carattere normale sono le integrazioni o modifiche apportate alle norme che si propone di modificare;*
- le parti in ~~barrato~~ sono quelle cancellate o sostituite per effetto delle modifiche;*
- le disposizioni scritte completamente in **grassetto** sono quelle che si propone di sostituire integralmente.*

Capo I

~~Della separazione personale dei coniugi~~

Della separazione dei coniugi, dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'affidamento e mantenimento dei figli minori

“706 Forma della domanda

La domanda di separazione personale, la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza

comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere, a pena di nullità la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda è fondata nonché a pena di decadenza l'indicazione specifica dei mezzi di prova cui il ricorrente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione con particolare riguardo alla documentazione reddituale aggiornata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il Presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva.

Nella memoria da depositare entro dieci giorni prima dell'udienza fissata il resistente deve prendere specificamente posizione sui fatti affermati dal ricorrente, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, proporre a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, chiedere che siano ammessi in giudizio i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione mediante il loro contestuale deposito.

Ciascuna delle parti deve depositare almeno le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate.

La mancata produzione della documentazione reddituale viene valutata dal Giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi e la data di nascita degli stessi.”

“709. Notificazione della ordinanza e fissazione dell'udienza

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere ~~i termini di cui all'articolo 163 bis ridotti a metà~~ **quarantacinque giorni**.

Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa per proporre difese, chiedere l'ammissione di mezzi di prova e produrre documenti la cui necessità sia sorta dalle difese del resistente e dalle circostanze eventualmente emerse nell'udienza davanti al Presidente e successivo termine al convenuto per replicare e articolare mezzi istruttori la cui necessità sia sorta dalle difese del ricorrente.

~~I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore, come eventualmente modificati all'esito del reclamo davanti la Corte di Appello, possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore solo per fatti sopravvenuti o non conosciuti alla data dell'udienza davanti al Presidente.~~ **possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore solo per fatti sopravvenuti o non conosciuti alla data dell'udienza davanti al Presidente.**"

“709 bis. Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

Se all'udienza di comparizione delle parti nessuna di esse chiede che sia proseguito il giudizio, il giudice omologa la separazione dei coniugi con decreto o pronuncia lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza emettendo contestuale provvedimento che riproduce il contenuto della ordinanza presidenziale, come eventualmente modificata all'esito del reclamo davanti la Corte di Appello, o dei provvedimenti assunti all'esito del giudizio di separazione, nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche solo richiamandoli.

Nel caso in cui il processo debba continuare il Giudice istruttore provvede sulle richieste istruttorie e fissa l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

Se richiesto, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione, allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso la sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.

All'esito dell'istruttoria e nell'ipotesi prevista dal primo comma, il decreto e la sentenza sono emessi dal tribunale in composizione collegiale solo nel caso in cui alla data del deposito del ricorso ci siano

figli minori o maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

“709 ter. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento e per i provvedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile è competente il giudice del procedimento in corso o il tribunale del luogo di residenza del minore laddove diverso dal primo.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

5) adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 330, 332 e 333 c.c.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”

“709 quater. Dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori.

La domanda volta alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori si propone ai sensi e con le forme dell'articolo 706.

È competente il giudice del procedimento in corso o il tribunale del luogo di residenza del minore laddove diverso dal primo.

Nel caso di minori nati fuori dal matrimonio, il Presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, designa il giudice

istruttore, il quale fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso e deve contenere il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i genitori si conciliano, il giudice istruttore fa redigere il processo verbale della conciliazione. In questo caso il tribunale omologa il provvedimento con decreto.

Se la conciliazione non riesce, il giudice istruttore dà con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse della prole.

Il provvedimento è reclamabile ai sensi dell'articolo 708.

Si applicano in quanto compatibili gli articoli da 706 a 709 bis.”

“711. Separazione consensuale

Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio e decide in composizione collegiale nel caso in cui alla data del deposito del ricorso ci siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.”

“50 bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; **nei giudizi di separazione dei coniugi, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° dicembre 1970, n.898, il tribunale decide in composizione collegiale solo nel caso in cui alla data del deposito del ricorso ci siano figli minori o figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;**

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

6 bis) nelle cause di impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo dei lodi arbitrali, ai sensi degli articoli 827 e seguenti;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

7 bis) nelle cause di cui all'articolo 140 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

NORMA DI COORDINAMENTO

All'articolo 38, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, il secondo periodo è soppresso e sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 legge 1 dicembre 1970 n.898 incompatibili.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO RECANTE
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA
DI FAMIGLIA**

Con riferimento alle controversie in materia di famiglia, si propone la modifica di alcune norme del Capo I del Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile.

La commissione, in coerenza con la riscrittura del giudizio ordinario di primo grado, ha ritenuto di operare un raccordo con quest'ultimo e una semplificazione dei giudizi di separazione dei coniugi, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, partendo dall'osservazione che, nella pratica, in un numero significativo di casi il giudizio, anche dopo una compiuta istruttoria, si conclude con la conferma dei provvedimenti provvisori emessi all'esito dell'udienza presidenziale.

Fornendo al Presidente o al Giudice designato in funzione di Presidente la possibilità di avere, già all'udienza presidenziale, un quadro compiuto delle allegazioni delle parti e dei mezzi di prova offerti, i provvedimenti provvisori saranno il frutto di una reale conoscenza delle reciproche posizioni e, quindi, quanto più possibile personalizzati e coerenti rispetto alla soluzione della crisi familiare in atto.

Il contenuto dell'ordinanza presidenziale, come eventualmente modificato in sede di reclamo davanti la Corte di appello, potrà così diventare la statuizione che permetterà di definire immediatamente il giudizio, senza alcun sacrificio dei diritti delle parti in relazione alle statuizioni economiche e sui figli (sempre rivedibili in sede di modifica ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile), riservando l'attività istruttoria ai processi che ne hanno reale necessità.

La commissione, inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla legge 10 dicembre 2012, n.219 e dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154, che hanno previsto e attuato l'unificazione dello *status* di figlio attribuendo al giudice ordinario la competenza per i procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, ha ritenuto necessario introdurre, *ex novo*, nel codice di procedura civile, l'articolo 709 *quater*. Esso supera l'incongruenza di un modello processuale diverso rispetto quello adottato per analoghe situazioni, relative ai figli di genitori coniugati, la cui tutela giudiziale è affidata a un rito (quello della separazione e del divorzio), ed ai figli di genitori non coniugati, la cui tutela processuale, a norma dell'art. 38 per le disposizioni di attuazione del codice civile, si limita a un generale richiamo agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile cosicché si lascia al giudice di costruire in concreto il rito da applicare, e di decidere come gestire l'istruttoria.

La nuova norma disciplina in maniera sostanzialmente analoga, e del tutto sovrapponibile con riferimento alla tutela, la situazione dei figli comunque nati. Avvicinandosi al modello che un istituendo Tribunale della persona e della famiglia dovrebbe realizzare.

TESTO DELL'ARTICOLATO RELATIVO AL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Norme si propone di modificare:

- art.134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- Art. 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168;
- Art. 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168
- art.140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Si prevede inoltre una norma transitoria.

Di seguito il testo delle norme riformulate:

- le parti in **grassetto** sono le integrazioni o modifiche apportate alle norme che si propone di modificare;
- le parti in ~~barrato~~ sono quelle cancellate o sostituite per effetto delle modifiche;
- le disposizioni scritte completamente in **grassetto** sono quelle che si propone di sostituire integralmente.

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

“Art. 134. Norme in materia di competenza

Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e **successive modificazioni:**

- ~~a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;~~
- b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
- c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al Capo VI di cui conosce il giudice ordinario.”

Decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168

“Art. 1. ~~Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa~~ sezioni specializzate per l'impresa e il mercato

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia ~~sezioni specializzate in materia di impresa~~ **sezioni specializzate per l'impresa e il mercato** senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

1-bis. Sono altresì istituite ~~sezioni specializzate in materia di impresa~~ **sezioni specializzate per l'impresa e il mercato** presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. È ~~altresì~~ **inoltre** istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche.”

“Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

- a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
- b) controversie in materia di diritto d'autore;
- c) controversie in materia di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 e seguenti del codice civile;**
- d) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- e) controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'Unione europea.

f) controversie in materia di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9, comma n. 3, della legge 18 giugno 1998 n. 192;

g) controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui all'art. 8, n. 15, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, ~~capitoli V, VI e VII~~, e titolo VI, del codice civile, **nessuna esclusa**, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, alle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-*bis*, primo comma, e 2506-*ter* del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 *bis* del codice civile, **compresi i patti di cui all'articolo 2341 *bis*, ultimo comma, del codice civile;**

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse **dai soci e dai creditori** delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497 *septies* e all'articolo 2545 *septies* del codice civile;

f) relativi ai rapporti tra gli associati, all'impugnazione delle delibere dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, alle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, alle modifiche del contratto, dell'atto costitutivo o dello statuto nei consorzi, nelle associazioni, riconosciute e non, e nelle fondazioni ove esercenti attività di impresa.

3. **Davanti alle sezioni specializzate possono essere proposte anche** le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. Le sezioni specializzate sono inoltre competenti:

a) per le cause in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;
b) per l'azione di classe di cui all'articolo 140 bis, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

5. Nelle controversie previste dalla presente legge, la nomina del consulente tecnico, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del codice di procedura civile, può avvenire anche tra esperti nelle materie dell'economia, ragioneria, contabilità e mercato che non siano iscritti negli albi speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. Al consulente tecnico, anche se non iscritto nell'albo speciale, si applicano le disposizioni in materia di astensione e ricsuzione di cui all'articolo 63 del codice di procedura civile, nonché le altre disposizioni dello stesso codice di procedura civile e delle leggi speciali che disciplinano la consulenza tecnica.

6. Nelle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e in quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, il giudice può richiedere informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, in qualità di esperto, alla Banca d'Italia e, in genere, alle Autorità indipendenti, quando non abbiano conosciuto i fatti di causa in procedimenti dinanzi ad esse pendenti, e ad ogni altro soggetto istituzionale esperto del settore di riferimento. L'esperto riferisce al giudice alla presenza delle parti. L'attività è svolta dall'esperto a titolo gratuito. Si applica l'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibile.”

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

“Art. 140 bis. Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

- a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

~~4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale~~ **La domanda è proposta, avuto riguardo al luogo in cui ha sede l'impresa, al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.**

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei

confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

Art. Norma transitoria.

Le disposizioni di cui agli articoli si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ARTICOLATO RELATIVO AL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Le Sezioni specializzate per l'impresa e per il mercato sono la maniera con cui il legislatore ha pensato di rispondere all'esigenza di processi rapidi nelle materie economiche, facendoli condurre da un giudice esperto e particolarmente preparato in settori che richiedono l'apertura a saperi diversi, anche extragiuridici.

Con l'introduzione delle Sezioni specializzate in materia di impresa, istituite con il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sono state significativamente aumentate le materie attribuite alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, che erano state create, com'è noto, col decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Dal 2012 il giudice specializzato si è visto attribuire anche le controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale e dell'Unione europea, le controversie in materia societaria che vedessero coinvolte società di capitali, le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, dei quali fosse parte una società di capitali.

L'esigenza che la materia devoluta alle Sezioni specializzate fosse definita per blocchi il più possibile completi ed omogenei, allo scopo di attenuare incertezze interpretative e controversie in ordine ai confini della competenza a giudicare (cfr. Parere del Consiglio Superiore della Magistratura al citato decreto legge n. 1 del 2012) ha guidato le modifiche apportate, in attuazione di quanto previsto nel disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014, sia all'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003, che all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, cui si è accompagnato il mutamento di denominazione in Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato, più aderente al ruolo che le stesse sono chiamate a svolgere nel sistema della giustizia civile, per effetto dell'ulteriore ampliamento delle loro competenze.

La prima novità è l'inserimento, nelle attribuzioni delle "nuove" Sezioni, di tutte le fattispecie di concorrenza sleale (c.d. "pura"), ancorché non interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, soluzione destinata a risolvere le incertezze interpretative ingenerate dalle ambiguità del testo previgente. Si è così eliminato, all'articolo 134 del decreto legislativo n. 30 del 2005, il riferimento alla concorrenza sleale cd. interferente, che a questo punto era divenuto superfluo in conseguenza della modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003.

Al fine di non alimentare i dubbi interpretativi circa i limiti della devoluzione alle Sezioni specializzate delle cause connesse, si è preferito

eliminare il riferimento alla connessione anche «impropria», contenuto nell'articolo 134, comma 1, C.P.I., allineando il contenuto della previsione a quello dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 168 del 2003.

La materia del diritto *antitrust*, già devoluta per intero alla cognizione delle Sezioni, è una delle materie nelle quali maggiormente si avverte l'esigenza di un giudice specializzato, dal momento che le controversie in quel settore richiedono un alto livello di conoscenze tecniche in materia economica e di funzionamento dei mercati, e la particolare preparazione del giudice offre indiscutibili vantaggi in termini di celerità del singolo processo, di affidabilità delle decisioni e quindi di complessiva tenuta ed efficienza del sistema giudiziario, unitariamente considerato.

In tale contesto coerentemente si inserisce, all'articolo 3, comma 1, lett. *f*), del decreto legislativo n. 168 del 2003, la previsione della competenza delle Sezioni specializzate per le controversie in materia di abuso di dipendenza economica, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192. L'estensione della competenza delle Sezioni a tali controversie muove dalla considerazione che la previsione dell'articolo 9, pur essendo contenuta nella disciplina sulla subfornitura, ha una portata sicuramente più ampia, come confermato dai testuali riferimenti alle "imprese" e alle "imprese clienti o fornitrici", non già ai committenti ed ai subfornitori, nonché dalla circostanza che essa, destinata ad integrare la legge 10 ottobre 1990, n. 287, è stata inserita nella citata legge n. 192 del 1998 solo a seguito dei rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui l'abuso di dipendenza economica, avendo riguardo alla tutela degli interessi privati e non solo di quelli pubblici, tutelati direttamente dalla normativa *antitrust*, doveva trovare una collocazione tale che consentisse l'esame delle relative fattispecie al giudice ordinario.

Si è inteso, inoltre, estendere la competenza delle Sezioni specializzate alle controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui all'articolo 8, n. 15, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto non si può prescindere dallo stretto legame che esiste tra questa disciplina e quella della concorrenza sleale, e non tener conto del fatto che l'uso scorretto dei mezzi pubblicitari può essere denunciato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Tale disposizione contempla, per quanto concerne le fattispecie di pubblicità comparativa, il compimento di atti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

L'estensione della competenza delle Sezioni specializzate alle azioni di classe di cui all'articolo 140 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), prevista pure nella versione iniziale del citato decreto legge n. 1 del 2012, risponde all'esigenza di ricondurre alla cognizione del giudice specializzato controversie che, in quanto già attribuite alla competenza del tribunale ordinario del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, salvo alcuni accorpamenti (articolo 140 *bis*, comma 4, nel testo previgente), anche adesso seguono regole processuali diverse dai giudizi che coinvolgono il singolo consumatore: giudizi, questi, nei quali, anche per effetto dell'attribuzione di competenza al foro di residenza di quest'ultimo, si vuole un processo poco costoso e tale da consentire un migliore accesso alla giustizia.

Con l'aggiunta apportata all'articolo 3, comma 4, lett. *b*), del decreto legislativo n. 168 del 2003, e con la correlata modifica dell'articolo 140 *bis*, comma 4, si è dunque previsto il trasferimento dell'intera materia delle azioni di classe, alle Sezioni specializzate – e non solo di quella di cui alla lettera *c*) del comma 1 del citato articolo 140 *bis* – in quanto ciò realizza l'esigenza di evitare un inutile frazionamento della competenza fra le diverse fattispecie considerate dalla norma, sul presupposto che l'azione di classe risponde, in ogni caso, alle medesime necessità: quella di natura economica, consistente nell'accrescere la fiducia dei consumatori e degli utenti nel funzionamento corretto ed equilibrato del mercato, apprestando anche un efficace strumento per la valutazione rapida e generalizzata degli eventuali danni da risarcire; quella attinente al profilo propriamente rimediale, consistente nell'emersione di un contenzioso altrimenti destinato a rimanere inespresso (c.d. *small claims*), a causa dell'eccessivo costo del ricorso alla tutela individuale; quella deflattiva, consistente nella possibilità di far confluire in un unico giudizio controversie potenzialmente numerose, così da ridurre l'impatto sul complessivo funzionamento del sistema giudiziario.

Non va sottaciuto, infine, l'interesse ed il favore dell'Unione europea verso il *private enforcement*, come sottolineato dalla proposta di direttiva n. 2013/0185, dell'11 giugno 2013, sul risarcimento del danno a seguito delle violazioni *antitrust*, indicazioni delle quali è opportuno tenere conto, visto che la direttiva si prefigge la finalità di incrementare la tutela, a livello individuale o collettivo, dei soggetti danneggiati che non dispongono ancora dei mezzi atti a garantire loro, in modo effettivo, l'esercizio del diritto fondamentale ad un'efficace tutela giurisdizionale, come peraltro riconosciuto dalla Carta dei diritti dell'Unione europea.

La competenza delle Sezioni specializzate, per effetto del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, ricomprende la materia "societaria", per tale intendendosi non solo le "cause" ma anche i "procedimenti" (così includendosi tutta l'area dei procedimenti di volontaria giurisdizione non indicati nell'originaria

formulazione del decreto legge) relativi non solo alle società per azioni ed alle società in accomandita per azioni, ma anche alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative ed alle società europee (articolo 3 decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Nella versione attuale dell'articolo 3, sono escluse dalla competenza delle Sezioni specializzate (a meno che non vi sia "attrazione" ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto legislativo n. 168 del 2003, come modificato dalla legge n. 27 del 2012), le controversie relative alle società di persone, salvo il caso che queste "esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento" di – o da parte di – società di capitali e cooperative.

L'irragionevolezza di questa esclusione, basata su ipotetici requisiti dimensionali dell'impresa, ha indotto la Commissione ad intervenire sul comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, per ricondurre ad unità sistematica l'intera materia "societaria", ricomprendendovi tutte le forme, nessuna esclusa, di esercizio collettivo di un'attività economica, riconducibili alla nozione generale di cui all'articolo 2247 del codice civile.

Quanto alle controversie in materia di patti parasociali, nell'articolo 3, comma n. 2, lett. c), del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, si è chiarito che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate anche le controversie che hanno ad oggetto i patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi di cui all'articolo 2341*bis*, ultimo comma, del codice civile.

Analoghe ragioni di chiarezza hanno altresì consigliato di inserire, alla lett. d) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, la parola «soci», visto che i soci, unitamente ai creditori delle società controllate, sono legittimati a far valere la responsabilità della società o dell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

L'estensione, contenuta nel comma 2, lett. f), del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, della competenza delle Sezioni specializzate alle controversie aventi ad oggetto i rapporti tra gli associati, l'impugnazione delle delibere dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, le modifiche del contratto, dell'atto costitutivo e/o dello statuto, nei consorzi, nelle associazioni, riconosciute e non, e nelle fondazioni ove esercenti attività di impresa, è dovuta all'esigenza di ricomprendere nel novero delle liti che dovranno essere trattate dal giudice specializzato tutte quelle che riguardino l'"impresa entificata", anche diversa da quella societaria. Il ricorrere di analoghe regole di responsabilità gestoria rispetto a quelle che guidano la materia societaria, e di analoga disciplina relativamente ai rapporti interni all'impresa, nonché la considerazione che oggi sono sempre più frequenti i casi in cui l'attività di

impresa fa capo a soggetti quali quelli che si sono presi in considerazione alla citat lett. f), hanno suggerito di portare anche questa tipologia di controversie dinanzi al Tribunale delle imprese e del mercato.

Altra rilevante innovazione è quella che attiene alla previsione, al comma n. 4, lett. a), del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, della competenza per le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, fermo restando il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Si è mantenuta la scelta operata con il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in considerazione delle prioritarie finalità acceleratorie perseguite dalla riforma per tale tipologia di processi, dell'elevato tecnicismo e rilevanza economica che presentano sovente siffatte controversie, la cui definizione, non potrà che giovare, anche in termini qualitativi, della riserva di collegialità dei tribunali giudicanti (art. 50 *bis* del codice di procedura civile).

Si tratta, all'evidenza, di esigenze che prescindono dalle problematiche, più o meno contingenti, concernenti l'ambito di compromettibilità in arbitri delle controversie, e che tengono piuttosto conto dei positivi riflessi, per le imprese, della riduzione dei tempi di definizione di tali controversie, nonché della constatazione che i contratti pubblici rappresentano una fetta rilevante del mercato nazionale, ragioni tutte che consigliano di operare un intervento simmetrico rispetto a quello operato, sul versante della giustizia amministrativa, dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, per accelerare i giudizi in materia di appalti pubblici.

Si è ritenuto, altresì, di non limitare la competenza delle Sezioni specializzate alle sole controversie concernenti le tipologie contrattuali alle quali si riferisce, nel vecchio testo, l'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la mera diversità della disciplina sostanziale non avrebbe giustificato una diversa competenza, o meno ancora il mantenimento della soglia della rilevanza comunitaria di cui all' articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, essendo, evidentemente, altre le misure da adottare, attraverso la "riorganizzazione" e la "razionalizzazione" dei tribunali e delle corti d'appello, per bilanciare gli effetti del sicuro incremento dei carichi di lavoro delle Sezioni specializzate, per non frustrare le finalità dell'intervento legislativo.

Sul presupposto che nelle controversie in materia *antitrust* al giudice non è richiesto soltanto di compiere, con l'ausilio del consulente tecnico, valutazioni di tipo tecnico-contabile, come avviene di regola nelle controversie risarcitorie, ma anche, e particolarmente, analisi economiche, indispensabili già nella ricostruzione della fattispecie costitutiva dell'illecito, ai commi 5 e 6 si sono introdotte due significative novità in materia di "prova economica", destinate ad operare in questo particolare tipo di giudizi.

La prima, quella del comma 5, è volta a consentire una maggiore elasticità nella nomina di esperti di estrazione economica che, non essendo necessariamente iscritti in albi professionali, possano tuttavia essere nominati quali consulenti tecnici d'ufficio, senza la necessità che si ricorra a provvedimenti autorizzativi, ma col più ampio rispetto di tutte le regole in materia di consulenza tecnica.

La seconda, quella del comma 6, mira a introdurre, nel nostro sistema, una figura analoga a quella dell'*amicus curiae*, non familiare al nostro ordinamento, ma conosciuta dal diritto comunitario e da varie legislazioni nazionali, e rispetto alla quale non è sufficiente il ricorso all'art. 213 del codice procedura civile, come forma di acquisizione di dati.

La formulazione della norma riprende in parte quella dell'articolo 14 della legge 31 maggio 1995, n.218, di riforma del diritto internazionale privato e processuale, che prevede che per l'accertamento della legge straniera il giudice possa interpellare esperti o istituzioni specializzate; ed in parte quella dell'art 421, secondo comma, del codice di procedura civile, che contempla il potere del giudice di richiedere informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali. Il tutto col pieno rispetto delle garanzie processuali dell'imparzialità e del contraddittorio e senza alterazioni della signoria delle parti sul materiale di causa, nonché senza costi a carico delle parti, perché l'intervento è a carattere gratuito.

Gli importanti contenuti innovativi della riforma del c.d. Tribunale delle imprese e del mercato, ed il prevedibile impatto sui modelli organizzativi da adottare negli uffici giudiziari per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e per valorizzare, nel contempo, la funzione delle figure apicali di detti uffici, che sono da ricercare tra i magistrati dotati inequivocabilmente di specifica competenza, consigliano una disciplina transitoria che preveda l'applicazione delle nuove norme ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si è precisato che si deve guardare all'introduzione del giudizio in primo grado, visti i dubbi che si sono affacciati a questo proposito con riferimento alle diverse riforme processuali che si sono avute nel tempo, così da escludere qualsiasi incertezza anche in ordine al grado di giudizio rispetto al quale la lite dovrà considerarsi introdotta.

TESTO DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARBITRATO

Norme si propone di modificare:

- art.50 bis, 828, 830 e 831 del codice di procedura civile.

Norme che si propone di sostituire:

- art. 819 ter del codice di procedura civile.

Di seguito il testo delle norme:

- le parti in **grassetto** sono le integrazioni o modifiche apportate alla norma che si propone di modificare;

- la disposizione scritta completamente in **grassetto** è quella che si propone di sostituire.

“50 bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; **nei giudizi di separazione dei coniugi, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° dicembre 1970, n.898, il tribunale decide in composizione collegiale solo nel caso in cui alla data del deposito del ricorso ci siano figli minori o figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;**

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue

assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

6 bis) nelle cause di impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo dei lodi arbitrali, ai sensi degli articoli 827 e seguenti;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

7 bis) nelle cause di cui all'articolo 140 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

“819 ter. Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

Quando è dichiarata l'incompetenza con lodo o con sentenza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, se questa è riproposta in sede giurisdizionale o arbitrale nel termine di tre mesi dal momento in cui il lodo è divenuto non impugnabile o la sentenza è passata in giudicato.

Avverso la sentenza con cui il giudice ha affermato o negato la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, il termine di cui al comma precedente decorre dal passaggio in giudicato formale della sentenza del giudice di merito, per scadenza dei termini per proporre il regolamento di cui agli articoli 42 e 43, ovvero dalla comunicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione pronunciata sul regolamento.

Nel caso di lodo con il quale si è negata la competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, il termine per la riproposizione della domanda di cui al primo comma decorre dal giorno in cui il lodo non è più soggetto alle impugnazioni per esso previste.

In ogni caso, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato delle sentenze emesse in sede di impugnazione contro il lodo o contro la sentenza che affermano o negano la competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.”

“828. Impugnazione per nullità

L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti ~~alla corte d'appello~~ **al tribunale**, quale giudice in unico grado, nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.”

“830. Decisione sull'impugnazione per nullità

~~La corte d'appello~~ **Il tribunale** decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, ~~la corte d'appello~~ **il tribunale** decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, ~~la corte d'appello~~ **il tribunale** decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Quando ~~la corte d'appello~~ **il tribunale** non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.

Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, ~~la corte d'appello~~ **il tribunale** può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.”

“831. Revocazione ed opposizione di terzo

Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti ~~alla corte d'appello~~ **al tribunale** nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

~~La corte d'appello~~ **Il tribunale** può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARBITRATO

Il disegno di legge di delega stabilisce specifici principi e criteri direttivi in tema di arbitrato, prevedendo il potenziamento dell'istituto, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato, nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;

Posti questi principi e criteri direttivi, due sono gli interventi che si propongono in materia di arbitrato.

Il primo concerne la devoluzione al tribunale in composizione collegiale (quindi con integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 50 *bis* del codice di procedura civile, e precisamente mediante l'aggiunta del n. 6 *bis* all'elencazione contenuta nel primo comma di questa norma) delle impugnazioni dei lodi arbitrali rituali, in luogo di quella originaria della corte di appello.

La proposta di modifica normativa si è ritenuta opportuna, da un lato, per alleggerire le corti di appello di una parte del contenzioso in favore dei giudici di primo grado e, dall'altro lato, per attribuire la giurisdizione ad un ufficio maggiormente predisposto all'ordinario svolgimento di attività istruttoria, spesso necessaria nei giudizi di impugnazione per nullità del lodo.

Ovviamente, la sentenza del tribunale non sarà a sua volta impugnabile in appello ma solo in cassazione (o con revocazione o opposizione di terzo, secondo le previgenti regole).

Lo spostamento della competenza per le impugnazioni dei lodi dalla corte di appello ai tribunali richiede la sostituzione della espressione "corte di appello" con il termine "tribunale" negli articoli 828, 830 e 831 del codice di procedura civile.

Il secondo intervento mira a recepire in un testo normativo la fondamentale apertura della Corte costituzionale alla *translatio iudicii* da arbitri a giudice ordinario e viceversa, in modo da risolvere la non più tollerabile situazione di *impasse* procedurale derivante dalla lacuna normativa, nonché a dettare la disciplina del mezzo di controllo e di soluzione dei possibili conflitti negativi derivanti dalla contestuale declinatoria della propria competenza del giudice arbitrale e di quello togato.